

**DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA FINANZE ED ONERI TRIBUTARI**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

**IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI – MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**IL DIRETTORE dell'AREA
FINANZE ED ONERI TRIBUTARI**
Monica Mori
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE della DIREZIONE
BILANCIO ED ENTRATE**
Roberto Colangelo
f.to digitalmente

L'ASSESSORE AL BILANCIO E DEMANIO
Roberto Tasca
f.to digitalmente

LA VICESINDACO
Anna Scavuzzo
f.to digitalmente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con Legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'art. 1, comma 639, è stata istituita la IUC – Imposta Unica Comunale - nelle sue componenti: Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; Tributo per i servizi indivisibili (TASI), posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico dell'utilizzatore;
- il Consiglio comunale, con propria deliberazione del 23 giugno 2014 n. 17, in osservanza di quanto stabilito dal comma 682 dell'art.1 della Legge 27.12.2013 n.147 sopra citata, ha approvato il vigente Regolamento Tari, per l'applicazione della tassa rifiuti.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, all'art. 1 del Regolamento Comunale TARI, viene previsto che il calcolo del tributo venga effettuato attraverso il cd. “metodo normalizzato” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- secondo il metodo normalizzato, il prelievo tributario è diretto a coprire il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è suddiviso tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. La tariffa sui rifiuti si compone di una parte fissa e di una parte variabile. La parte fissa è diretta a coprire le componenti essenziali del costo del servizio, gli investimenti e i relativi ammortamenti ed è calcolata sulla dimensione dei locali tassabili. La parte variabile è diretta a coprire i costi di gestione del servizio in relazione alle quantità di rifiuti conferiti e, per le utenze domestiche, prende a riferimento i componenti del nucleo familiare;
- accanto alle mutate modalità di calcolo della tariffa, sono rimasti, invece, inalterati i presupposti impositivi e le fattispecie imponibili dei precedenti prelievi (tarsu/tares), essenzialmente da individuarsi nella occupazione e/o detenzione di locali o aree scoperte strutturalmente integre, destinate a qualsiasi uso e possedute a qualsiasi titolo;
- l'impiego di fattispecie viepiù astratte e generali utilizzate dal legislatore per determinare l'oggetto della tassazione, ovverosia, i richiamati locali e aree scoperte genericamente intesi, ha comportato sul piano logico-giuridico che rimanesse estranea ai principi impositivi dei prelievi sui rifiuti il concetto di pertinenza, o che, comunque, non fosse in alcun modo rilevante distinguere tra locali principali e locali accessori o secondari, posto che a ciascuno di tali cespiti dal medesimo legislatore era ricondotta essenzialmente l'autonoma capacità di produrre rifiuti.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- con Circolare n. 1/DF del 20/11/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto in ordine all'applicazione della quota variabile delle tariffe TARI, relativamente alle utenze domestiche e, nello specifico, alle pertinenze catastalmente distinte delle abitazioni, chiarendo, in mancanza di un esplicito richiamo della legge istitutiva, che l' “utenza domestica .. deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze”, invitando i Comuni ad adeguare i propri Regolamenti;
- in assenza di una espressa definizione del concetto di pertinenza nella legge istitutiva del tributo, e dovendosi pertanto riferire alla norma civilistica, che definisce pertinenze “*le cose destinate in*

modo durevole a servizio ed ornamento di un'altra cosa”, il supposto legame pertinenziale tra abitazione e autorimessa non costituisce un fatto oggettivo immediatamente verificabile dall'ufficio ma risponde ad esigenze soggettive del contribuente che sceglie di destinare la propria autorimessa a servizio dell'abitazione, potendola in astratto utilizzare anche per altre finalità.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO al fine di evitare disorientamento tra i contribuenti, a cospetto di interpretazioni variegata, e garantire al contempo celerità nel procedimento, prevedere in sede di prima applicazione un criterio indicativo riferito alla normativa civilistica, in base alla quale il bene pertinenziale deve essere nella condizione fattuale di complementarità al bene principale, con l'effetto che la vicinanza spaziale rispetto a quest'ultimo si rivela criterio logico e apprezzabile; resta comunque ferma e incondizionata la facoltà per il contribuente di dimostrare la sussistenza di pertinenze differenti da quelle regolamentate in via orientativa.

PREMESSO INOLTRE CHE

- il Comune di Milano si è dotato nel 2015 di una politica alimentare definita “Food Policy di Milano”, generata attraverso un'analisi del sistema alimentare milanese, sistematizzata nelle “10 questioni della Food Policy di Milano” e posta alla base di un processo di consultazione pubblica con le diverse componenti della Città: università e centri di ricerca, fondazioni, istituzioni e società partecipate, attori sociali, innovatori e start-up, settore privato;
- questo processo è stato delineato nella Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 05/10/2015, che ha deliberato le “Linee di Indirizzo della Food Policy di Milano 2015-20”;
- attraverso la Food Policy, il Comune di Milano declina nelle proprie politiche i principi ispiratori e gli indirizzi del diritto al cibo per sviluppare un sistema alimentare che sia in grado di garantire un cibo sano e acqua potabile in quantità sufficiente e accessibile a tutti in un'ottica di equità, resilienza e sostenibilità; articolata nelle sue componenti sociali, economiche e ambientali;
- per l'attuazione della Food Policy, il Comune di Milano assume direttamente ed indirettamente il ruolo di impulso, supporto e facilitazione di tutte le forme di innovazione sociale, tecnologica e organizzativa che rispondono ai principi enunciati nella politica stessa e che possono concorrere all'attuazione degli indirizzi in essa contenuti;
- la Food Policy è attiva per la riduzione degli sprechi alimentari (priorità n. 4), riducendo le eccedenze e gli sprechi di cibo nelle diverse fasi del sistema alimentare quale forma di lotta alle disuguaglianze sociali ed economiche e quale strumento di riduzione degli impatti ambientali; nello specifico il Comune (indirizzo 4.2), di concerto con gli attori del territorio, promuove il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, istituendo meccanismi di confronto con gli operatori attivi nel recupero e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari (4.2.a) ed incentivando meccanismi di recupero e redistribuzione delle eccedenze inevitabili a tutti i livelli e in tutte le zone della città (4.2.b);
- la Food Policy si attua attraverso il coordinamento della Vicesindaco come previsto dal provvedimento sindacale del 28 marzo 2017 (PG 151751/2017) che modifica e integra il precedente provvedimento sindacale del 29 giugno 2016 (PG 346980/2016) e mediante uno strumento di governance innovativo previsto dalla Delibera della Giunta Comunale n. 1041 del 25/05/2016 attraverso il coordinamento delle Direzioni impegnate nelle azioni di implementazione della Food Policy.

CONSIDERATO CHE

- dal 2017, il Comune di Milano partecipa in qualità di “replicant city” al progetto Life+ “Trifocal”, avente per capofila la Città di Londra (WRAP), attivo sulla riduzione degli sprechi alimentari;
- dal 2016, il Comune di Milano partecipa quale unica autorità locale europea accreditata, ai lavori della “European Platform for FoodLosses and Food Waste” (FLW) istituita dalla Commissione Europea presso la DG SANTE, nella quale si confronta con gli organi comunitari sulla riduzione degli sprechi alimentari; nella medesima piattaforma il Comune partecipa anche ai lavori del Sub-groupFoodDonation;
- dal 2015, il Comune di Milano presiede il “Milan Urban Food Policy Pact” (MUFPP), il patto sottoscritto durante Expo ad oggi da 161 sindaci provenienti da 62 paesi in tutto il mondo che prevede 4 azioni contro gli sprechi alimentari; nel 2016 e 2017 sono state lanciate due edizioni del Milan Pact Awards, uno strumento per la raccolta e condivisione di buone pratiche tra le città del MUFPP promosso dal Comune di Milano e dalla Fondazione Cariplo; nelle due edizioni sono state raccolte 15 buone pratiche riferite alla riduzione degli sprechi alimentari ed alla donazione delle eccedenze;
- dal 2016, il Comune di Milano presiede il Working Group Food di Eurocities, che unisce 51 città europee per la condivisione di buone pratiche, l’advocacy presso le istituzioni comunitarie e la creazione di piattaforme progettuali sulle Food Policy attive anche per la riduzione degli sprechi alimentari.

RICHIAMATI

- il contenuto della Legge n.166 del 19 agosto 2016 (*c.d. Legge Gadda*) che all’articolo 17 prevede la possibilità per i Comuni di stabilire riduzioni del tributo sui rifiuti per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno applicando un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;
- l’esistenza di diverse iniziative nella città di Milano, attive nel recupero e redistribuzione di eccedenze alimentari che potrebbero beneficiare ed incrementare le proprie attività a seguito di una riduzione del tributo, al fine di favorire le donazioni alimentari delle eccedenze prima che diventino sprechi.

CONSIDERATO CHE

- tale proposta è stata condivisa dal Tavolo Interassessorile Food Policy del 12 settembre 2017 tra gli assessorati interessati;
- in data 10 ottobre 2017 è stata effettuata una consultazione per raccogliere pareri ed indicazioni relativamente ad una proposta preliminare del meccanismo incentivante, alla quale hanno partecipato 29 rappresentanze degli operatori del sistema alimentare milanese e dell’associazionismo;
- il processo sino ad ora adottato, particolarmente inclusivo e funzionale, ha favorito il confronto istituzionale tra gli assessori e quello tecnico tra gli operatori del sistema alimentare facendo così emergere una proposta condivisa;
- qualora avviata, questa esperienza potrà essere sistematizzata in una buona pratica da condividere

nelle reti regionali, europee ed internazionali partecipate dal Comune di Milano e sopra richiamate (MUFPP, Eurocities WG Food, EU Platform FLW).

CONSIDERATO, INFINE, che già dall'istituzione della TARES (tassa sui rifiuti e sui servizi), Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, e dalla conseguente determinazione delle tariffe secondo il citato metodo normalizzato, Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, si era rilevato necessario distinguere, con l'applicazione di relativa distinta tariffa, i locali degli Istituti bancari destinati al ricevimento del pubblico da quelli utilizzati per l'esercizio delle attività interne, per l'evidente diversità di propensione alla produzione di rifiuti e che ciò era stato riportato non solo nel piano tariffario deliberato ma anche nello specifico regolamento attuativo.

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra esposto, intervenire sugli articoli 14, 17, 25 e 26 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI per recepire le modifiche sopra delineate e contestualmente inserire un articolo, subito dopo l'art.22, che disciplina le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, al fine di delineare le modalità applicative per l'introduzione dell'agevolazione legata al “dono del cibo”;

PRESO ATTO CHE le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D. L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria; allegato parte integrante sostanziale;

VISTI

- l'art. 1, comma 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 42, l'art. 49, l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 36 dello Statuto del Comune di Milano;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Area Finanze e Oneri Tributarî e di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Contabilità sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, che si allegano quale parte integrante al provvedimento medesimo;

VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

DELIBERA

1 Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti -TARI:

- All'art.14 – TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE, apportare le seguenti modifiche e integrazioni:

- al comma 1, dopo le parole “*e dei locali che ne costituiscono pertinenza*” eliminare l'inciso “*eccetto i box*”;
- sostituire il contenuto del comma 6 con il seguente: “*Per quanto riguarda i box e le autorimesse, si considera pertinenza dell'abitazione un'unica unità immobiliare situata in prossimità dell'abitazione, all'interno del Comune di Milano.*”
- dopo il comma 6, aggiungere due ulteriori commi con il seguente testo:

7. La tariffa del box/ autorimessa ad uso domestico diverso dall'unità pertinenziale è stabilita determinando il numero degli occupanti in relazione al numero di potenziali veicoli presenti, secondo i criteri di seguito precisati:

<i>Superficie del box</i>	<i>N. occupanti attribuito</i>
<i>Mq fino a 15</i>	<i>Un occupante</i>
<i>Mq da 16 a 30</i>	<i>Due occupanti</i>
<i>Mq da 31 a 45</i>	<i>Tre occupanti</i>
<i>Mq da 46 a 60</i>	<i>Quattro occupanti</i>
<i>Mq da 61 a 100</i>	<i>Cinque occupanti</i>

8. Resta ferma la facoltà di dimostrare, con prove documentali, la sussistenza di pertinenze diverse da quelle indicate nel presente articolo.”

- All'art.17- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE, al termine dell'articolo, inserire un ulteriore comma, con il seguente testo: “*9. La tariffa relativa alla classificazione 12 – banche e istituti di credito – si applica in via esclusiva ai locali aperti al pubblico in cui si svolgono le attività di sportello e custodia valori*”;

- Dopo l'art.22, aggiungere il seguente articolo 22 bis ALTRE RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – DONO DEL CIBO

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.

2. La riduzione di cui al comma precedente sarà stabilita annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe TARI e potrà essere al massimo pari al 50% della parte variabile.

3. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in misura proporzionale in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione kd stabiliti con delibera consiliare per ciascuna categoria di utenza non domestica.

4. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale nella quale il contribuente dichiara di aderire ad una o più iniziative indicate al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Alla dichiarazione dovranno essere allegate una o più autocertificazioni rese dai soggetti donatori attestanti la propria qualifica di Onlus. Una volta istituito e operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti, D. Lgs. n. 117/2017, le presenti disposizioni si applicheranno unicamente agli enti ivi iscritti, con eccezione degli enti iscritti alla sezione delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, di cui all'articolo 46, c. 1, lett. d), medesimo D. Lgs. n. 117/2017. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, per progetti già in corso, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno a cui si riferisce il progetto; per i progetti avviati successivamente il termine ultimo è il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento.

5. La riduzione viene applicata a conguaglio ed è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, di una attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa vanno allegate le attestazioni rilasciate dai soggetti donatori in cui sono indicati i quantitativi ricevuti.

La documentazione sopra indicata può essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L.166/2016.

I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all'Amministrazione Comunale su richiesta.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dal bimestre successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal bimestre successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”

- Sostituire il contenuto dell'art. 25 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI – con il seguente testo:

“1.La somma delle riduzioni di cui agli artt. 22 e 22 bis non può comunque eccedere l'ammontare della parte variabile della tariffa relativa all'anno di competenza.

2.In tutti gli altri casi, qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.”

- All'art.26 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE, apportare le seguenti modifiche:
 - al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente “l) le unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale, secondo i criteri indicati all'art.14.”
 - al termine del comma 1, aggiungere: ”In fase di prima applicazione dei criteri di cui all'art.14, relativamente ai box / autorimesse già dichiarate, verrà considerata d'ufficio pertinenziale l'unità immobiliare più vicina all'abitazione; in caso di pluralità di box/ autorimesse nella stessa via e civico, verrà considerata d'ufficio quella avente superficie maggiore. Lo stesso criterio verrà applicato nei casi in cui, in sede di dichiarazione di

una pluralità di box/ autorimesse, non venga dimostrato per ognuno di essi il vincolo pertinenziale. Resta comunque salvo il potere del comune di contestare la qualifica pertinenziale delle unità immobiliari, con applicazione delle sanzioni di legge.”

- 2 di disporre che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, ai sensi dell'art. 52 comma 2 D. Lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del D. L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.